


F.I.Bur
FEDERAZIONE ITALIANA BURRACO



REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA

REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA

CAPITOLO I - GENERALITA'

Art. 1 – Responsabilità degli Affiliati e dei Tesserati

Gli Affiliati e i Tesserati rispondono delle infrazioni commesse a titolo di dolo o di colpa, salvo diversa disposizione.

I dirigenti muniti di legale rappresentanza degli Affiliati sono ritenuti corresponsabili, sino a prova del contrario, degli illeciti commessi dagli Affiliati medesimi nonché dai propri tesserati.

I dirigenti degli Affiliati possono essere ritenuti responsabili anche a titolo di responsabilità oggettiva e di responsabilità presunta.

L'ignoranza dei Regolamenti e di tutte le altre norme emanate dagli Organi Federali competenti non può essere invocata a nessun effetto.

Art. 2 – Responsabilità degli Affiliati in particolare

Gli Affiliati rispondono direttamente dell'operato di chi li rappresenta.

Rispondono agli effetti disciplinari, a titolo di responsabilità oggettiva dei fatti direttamente o indirettamente connessi allo svolgimento delle manifestazioni sportive e compiuti dai propri Dirigenti, soci, accompagnatori, sostenitori o tesserati in genere.

Gli Affiliati si presumono responsabili, fino a prova contraria, degli illeciti sportivi a loro vantaggio, commessi da persone anche ad essi estranee.

Gli affiliati potranno essere ritenuti non responsabili se dalle prove da essi fornite, dalla istruttoria svolta in merito o dal dibattimento risulti che l'Affiliato non ha partecipato all'illecito o lo ha ignorato

Art. 3 – Ufficio della Procura Federale

L'Ufficio del Procuratore Federale è formato dal un procuratore capo e da uno o più Sostituti, nominati dal Consiglio Direttivo della FIBUR.

La Procura Federale è l'Organo che:

- su denuncia di chiunque e nei casi in cui il C.D. ritenga di investirla in ordine ad eventuali trasgressioni emerse, procede all'istruzione tendente ad accertare i fatti e, valutati gli elementi di prova, provvede o alla richiesta di archiviazione o al deferimento dell'incolpato dinanzi al Giudice Unico o al Giudice di Disciplina Arbitri.

- Interviene ove lo ritenga opportuno nei giudizi – sia di primo che di secondo grado – formulando le proprie richieste e conclusioni
- Dispone tutti i mezzi di accertamento ritenuti opportuni per la cognizione dei fatti demandatigli

L'Ufficio del Procuratore Federale ha sede presso la Segreteria della FIBUR dove svolge le sue funzioni.

CAPITOLO II - GIUDICE UNICO E GIUDICE DI DISCIPLINA ARBITRI

Art. 4 – Composizione e compiti

L'Ufficio del Giudice Unico è composto da tutti i Giudici nominati dal Consiglio Federale che giudicano in primo grado in sede monocratica

- su tutte le infrazioni di natura disciplinare che siano state commesse da affiliati o da tesserati in occasione di gare e campionati che si svolgano sotto l'egida della FIBUR, in qualsiasi fase essi si trovino, sia durante o in occasione di tutti i tornei o manifestazioni che si disputino in Italia o all'estero
- su ogni altra violazione di norme statutarie o regolamentari e di correttezza sportiva
- sugli illeciti sportivi

L'assegnazione dei procedimenti avverrà, in linea di massima, in base al criterio territoriale (nord – centro – sud e isole), fatte salve le norme sulla astensione e ricsuzione che determineranno il cambiamento di designazione e tenuto conto del luogo ove sono avvenuti i fatti o della residenza degli incolpati. Per ragioni di opportunità potrà essere designato anche un giudice diverso da quello competente per territorio.

I Giudici di disciplina arbitri sono competenti a decidere sui fatti commessi da iscritti all'Albo Arbitri.

CAPITOLO III - COLLEGIO PROBIVIRI D'APPELLO

Art. 5 – Composizione

Il Collegio dei Probiviri di Appello, composto da un Presidente, da due membri effettivi e due supplenti è eletto dall'Assemblea Nazionale o integrato, in caso di vacanza dal C. D.

In caso di dimissioni o di impedimento definitivo, per qualsiasi causa del Presidente, le funzioni sono svolte dal componente del Collegio più anziano di età.

Art. 6 – Convocazione

Il Collegio è convocato dal presidente, a mezzo lettera raccomandata, telefax o posta elettronica, inviati almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, dal Presidente stesso stabilita. Nei casi di particolare urgenza, è consentita anche la convocazione senza osservanza dei termini di cui sopra.

Le riunioni del Collegio sono valide con la presenza anche di due dei suoi componenti, compreso chi lo presiede.

Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza dei tre componenti.

Art. 7 – Competenza

Il Collegio dei Probiviri è Organo giudicante di secondo grado e, in tale veste, giudica sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice Unico e quelle del Giudice di Disciplina Arbitri.

Inoltre:

1. decide sui ricorsi presentati avverso la validità delle Assemblee Nazionali, Regionali e Provinciali e, in tal caso, le decisioni sono definitive
2. decide sui ricorsi presentati per omessa o errata attribuzione di voti
3. risolve i conflitti di competenza tra Organi Federali
4. decide in materia di astensione, ricusazione e sospensione cautelare
5. giudica sulle istanze di revisione
6. decide sui ricorsi avverso la validità delle deliberazioni assembleari degli Affiliati, che abbiano in Assemblea espresso in punto voto contrario, o degli Affiliati aventi diritto, che non abbiano partecipato all'Assemblea, in tal caso solo per delibere contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto. La decisione è definitiva.
7. Accerta le condizioni di eleggibilità e/o di eventuali incompatibilità
8. Decide sulle istanze di riabilitazione.

CAPITOLO IV - ASTENSIONE E RICUSAZIONE

Art. 8 – Astensione

Qualsiasi Giudice ha l'obbligo di astenersi redigendo apposita istanza:

- se ha interesse personale nel procedimento disciplinare;

- se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio della funzione giudicante;
- se vi è inimicizia tra lui od un suo prossimo congiunto ed una delle parti;
- se il difensore di una delle parti o, comunque una delle parti, è prossimo congiunto di lui o del coniuge;
- se un prossimo congiunto, suo o del coniuge, è offeso o danneggiato dall'infrazione;
- in ogni altro caso in cui ricorrano gravi ragioni di convenienza

Sulla ricorrenza dei presupposti dell'astensione decide il Collegio dei probiviri d'Appello, senza formalità di procedura.

Nel caso in cui l'istanza riguardi un componente del Collegio d'Appello provvede la Procura stessa presieduta dal Procuratore Capo e due sostituti.

Il provvedimento di rigetto o di accoglimento della dichiarazione di astensione deve essere pronunciato nel più breve tempo possibile e deve indicare se gli atti eventualmente compiuti precedentemente da tale Giudice conservano efficacia.

Se è accolta la dichiarazione di astensione, il giudice astenuto non potrà compiere alcun atto del procedimento ed è sostituito da altro Giudice.

Art. 9 – Ricusazione

Può essere ricusato un componente degli Organi giudicanti:

- se ha interesse personale nel procedimento disciplinare;
- se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dall'esercizio della funzione giudicante;
- se vi è inimicizia grave tra lui od un suo prossimo congiunto ed una delle parti;
- se il difensore di una delle parti o, comunque, una delle parti è prossimo congiunto di lui o del coniuge;
- se un prossimo congiunto, suo o del coniuge, è offeso o danneggiato dall'infrazione;
- se nell'esercizio delle sue funzioni e prima che sia stata pronunciata la sentenza, ha manifestato indebitamente il suo convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione; un suo parente prossimo o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di Procuratore Federale.

La dichiarazione di riconsazione deve enunciare i motivi specifici ed indicarne le prove; è fatta con atto scritto dall'interessato o dal Procuratore Federale nelle materie di sua competenza, e presentata, insieme ai documenti che vi si riferiscono, all'organo giudicante competente entro cinque giorni da quando l'interessato è venuto a conoscenza dell'Organo giudicante; se la causa di riconsazione è sorta o è diventata nota dopo tale termine, la dichiarazione può essere proposta fino al giorno precedente quello fissato per la decisione. Se la causa di riconsazione è sorta o è divenuta nota durante l'udienza, la dichiarazione di riconsazione deve essere in ogni caso proposta prima del termine dell'udienza.

Il provvedimento di rigetto o di accoglimento della dichiarazione di riconsazione deve essere pronunciato nel più breve tempo possibile, sentito l'Organo giudicante riconsato, e deve indicare se gli atti eventualmente compiuti precedentemente da tale Giudice conservano efficacia.

Se è accolta la richiesta di riconsazione, il Giudice riconsato non potrà compiere alcun atto del procedimento ed è sostituito da altro componente del medesimo organo.

La dichiarazione di riconsazione si considera non proposta quanto il giudice interessato, prima della decisione su essa, dichiara di astenersi e l'astensione è accolta.

La riconsazione sospende il procedimento.

Sulla riconsazione decide il Collegio dei Probiviri d'Appello in caso di riconsazione del Giudice Unico o di un procuratore federale.

Nell'ipotesi di riconsazione di un componente del Collegio d'Appello, competente a decidere è il Collegio stesso presieduto dal componente più anziano con esclusione del riconsato.

La decisione dovrà essere adottata entro dieci giorni dalla presentazione del ricorso e non è impugnabile.

In caso di accoglimento del ricorso, dovrà essere indicato il nominativo del Giudice che deve sostituire quello riconsato.

Non è ammessa la riconsazione dei Giudici chiamati a decidere sulla riconsazione.

Il Procuratore Federale Capo non può essere riconsato per alcun motivo, ma ha l'obbligo di astenersi quando esistano gravi ragioni di convenienza.

CAPITOLO V – IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Art. 10 – Denuncia

Per i fatti disciplinarmente rilevanti commessi da un tesserato o affiliata che si verificano nel corso dello svolgimento delle gare, la denuncia deve essere consegnata o formalmente preannunziata dalla parte istante all'Arbitro di Gara, entro la fine della manifestazione nella quale si è verificato l'episodio – o gli episodi – che s'intende denunciare.

L'Arbitro di gara deve dare immediata notizia di ciò all'altra parte e deve, nelle 48 ore successive, trasmettere la denuncia al Procuratore Federale, unitamente alla propria relazione sui fatti.

Per i fatti avvenuti al di fuori delle sedi di gara o per quelli per i quali non sia stato possibile il rispetto della procedura di cui al precedente comma 1°, la denuncia deve essere inoltrata alla Procura Federale nel termine perentorio di 30 giorni dall'accadimento del fatto o dalla sua conoscenza anche da qualsiasi tesserato o affiliata.

Le denunce fatte in forma anonima sono inammissibili.

Nel caso in cui l'Arbitro di gara dovesse denunciare, anche in assenza di specifica denuncia o istanza di parte, un fatto o un episodio verificatosi nel corso della gara, dovrà inviare la propria relazione alla Procura Federale entro 48 ore dal termine della gara.

E' fatto comunque sempre salvo il potere del Procuratore Federale di esercitare d'ufficio l'azione disciplinare.

Art. 11 – Procedimento

Il Procuratore Federale, ogni qualvolta venga a conoscenza dei fatti che possano costituire violazioni comportamentali avvia le indagini preliminari sui fatti medesimi e promuove l'azione disciplinare contestando formalmente i fatti all'incolpato.

La contestazione deve essere comunicata con fax o a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e deve contenere l'indicazione specifica dei fatti contestati, in modo da consentire all'incolpato la pienezza del diritto di contro dedurre.

La contestazione deve contenere il termine non inferiore a 10 giorni liberi entro il quale l'incolpato può fornire direttamente, o per tramite di un difensore munito di delega (che può svolgere attività istruttoria, in particolare raccogliere prove da sottoporre alla valutazione degli Organi inquirenti), le controdeduzioni.

Ricevuta la notifica, l'incolpato deve in ogni caso dichiarare l'indirizzo di posta elettronica o il numero di fax presso il quale intende ricevere ogni comunicazione relativa al giudizio; in mancanza, ogni comunicazione sarà validamente eseguita presso la società sportiva di appartenenza, utilizzando i mezzi di cui sopra, compresa la lettera raccomandata con avviso di ricevimento o via fax.

Decorso il predetto termine, il Procuratore Federale, anche se non ritiene di proporre l'archiviazione rimette gli atti al Giudice unico o al Giudice di disciplina arbitri affinché questi disponga l'archiviazione o la citazione a giudizio dell'incolpato, con atto contenente la contestazione, l'invito a nominare un difensore, l'indicazione dei testi e di ogni altro mezzo di prova di cui intende avvalersi, la data, l'ora e il luogo della eventuale udienza.

Tra la comunicazione e la data dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a 10 giorni liberi.

Il Giudice Unico e quello di Disciplina Arbitri, ricevuti gli atti, ove ritenga opportuno di non dover fissare l'udienza di trattazione potrà decidere con rito sommario sulla base degli atti dando preventiva comunicazione all'incolpato e alla procura con invito a far pervenire eventuali memorie, in alternativa dovrà fissare l'udienza assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per il deposito di memorie o indicazione di testi che potrà ammettere e citare per l'udienza fissata.

L'incolpato può prendere visione di tutti gli atti del procedimento, estrarre copia, produrre memoria e indicare testi.

Tutti i tesserati FIBUR sono tenuti a rispondere alle convocazioni, la mancata presentazione o risposta, senza giustificato motivo, costituisce infrazione disciplinare. I suddetti tesserati potranno adempiere al loro obbligo, anche mediante comunicazione telefonica.

Non è ammessa la presenza di più di un difensore per ogni parte.

Ai procedimenti che si svolgono dinanzi agli Organi della Giustizia Sportiva possono essere presenti soltanto le parti e il loro difensore.

E' fatto divieto di diffondere o di dare comunque notorietà, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte di documenti, atti, memorie che riguardino procedimenti disciplinari in corso.

Le persone che ricoprono cariche o incarichi federali e gli Arbitri di gara in attività non possono assistere o rappresentare le parti in procedimenti che si svolgono dinanzi agli Organi della Giustizia sportiva. Deve essere redatto apposito verbale di tutte le fasi del procedimento.

Art. 12 –Archiviazione

Nel caso in cui il procuratore Federale ritenga i fatti denunciati non punibili nei 40 giorni successivi al ricevimento della denuncia, della segnalazione o della relazione dell'arbitro di gara, (termine prorogabile di 30 gg.) rimetterà comunque gli atti al giudice unico.

Art. 13 – Sospensione cautelare

In qualunque momento dell'istruttoria o durante la fase del dibattimento, nel caso di gravità dell'infrazione, la presenza degli indizi di colpevolezza o il pericolo di reiterazione delle violazioni, il procuratore Federale può richiedere al Giudice Unico o al Giudice di disciplina arbitri con provvedimento motivato, la sospensione cautelativa dell'indiziato da tutte o parte delle attività federali sino all'esito del procedimento.

Su istanza di parte il provvedimento di sospensione può essere impugnato, nel termine di 30 giorni, innanzi al Collegio dei Probiviri d'Appello, che decide immediatamente, sulla base degli atti e senza formalità. La sospensione che non è rinnovabile, ha decorrenza dal giorno della comunicazione. I periodi di sospensione vanno computati nella sanzione eventualmente irrogata.

Qualora il Giudice accolga la richiesta del Procuratore Federale, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio, il provvedimento deve contenere le seguenti indicazioni:

- generalità dell'incolpato
- descrizione del fatto addebitato
- motivazione, contenente l'indicazione dei fatti da cui si desumono i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze che richiedono l'adozione del provvedimento cautelare, la rilevanza per l'adozione della misura
- esposizione dei motivi per cui non sono ritenuti rilevanti gli elementi eventualmente forniti a difesa
- fissazione della data di scadenza della misura cautelare
- la data e la sottoscrizione del Giudice che emette il provvedimento.

La sospensione può essere revocata o modificata dal Giudice anche prima del dibattimento.

Art. 14 - Dispositivo e motivazione

Il Giudice Unico dovrà emettere il dispositivo della propria decisione al termine dell'udienza dibattimentale e dovrà darne lettura alle parti in udienza.

La motivazione dovrà essere depositata presso la Segreteria FIBUR entro i trenta giorni successivi.

Il Giudice ha anche facoltà di riservarsi di decidere. In tal caso, la decisione corredata dalla motivazione, dovrà essere depositata entro i 40 giorni successivi

Art. 15 - Impugnazioni

Le decisioni del Giudice Unico e del Giudice di disciplina arbitri possono essere impugnate dalle parti interessate, nonché dal Procuratore federale, nel termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione, avanti il Collegio d'Appello.

L'impugnazione deve essere fatta con motivazione scritta trasmessa a mezzo lettera raccomandata da inviarsi alla Segreteria degli Organi di Giustizia.

Ai fini della decadenza è valida la data del timbro postale.

L'impugnazione non sospende l'esecutività della decisione impugnata, fatta salva l'eventuale sospensione.

Art. 16 – Procedimento

Tutte le parti hanno diritto di ottenere, a loro spese, copia dei documenti ufficiali facendone richiesta alla Segreteria entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione che si intende impugnare.

In presenza di impugnazione, entro dieci giorni dal ricevimento, saranno trasmesse gli atti e le carte processuali congiuntamente all'impugnazione, al Presidente del Collegio d'Appello.

La Corte d'Appello:

1. se valuta diversamente in fatto o in diritto, le risultanze dei procedimenti di prima istanza, riforma in tutto od in parte le decisioni impuginate decidendo nuovamente nel merito, con divieto di inasprimento delle sanzioni a carico del reclamante, se appellante è solo l'imputato.
2. Se rileva motivi di inammissibilità od improcedibilità nel giudizio di primo grado, annulla la decisione impugnata senza rinvio;
3. Se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dagli Organi di primo grado, annulla la decisione impugnata e rinvia all'Organo che ha emesso la decisione stessa, per un nuovo esame del merito;
4. Se rileva che l'Organo di primo grado non ha provveduto su tutte le domande proposte, non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento, non ha in alcun modo motivato la propria decisione o ha in qualche modo violato le norme sul contraddittorio, annulla la decisione impugnata e rinvia all'Organo che ha emesso la decisione stessa, per un nuovo esame del merito;
5. Se rileva che l'appellante è stato contumace in primo grado per causa a lui non imputabile dispone, su richiesta dello stesso appellante, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale;

6. Se lo ritiene assolutamente necessario, dispone d'ufficio la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.

Con l'appello non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il ricorso di primo grado.

Art. 17 – Istanza sospensiva

Con l'impugnazione principale può essere richiesta la sospensiva della esecutività della decisione impugnata, sulla quale è competente a decidere il Collegio d'Appello.

Il provvedimento, succintamente motivato in ordine alla ricorrenza o meno dei presupposti, deve essere emesso non oltre 15 giorni dalla presentazione del gravame.

Art. 18 – Deposito della decisione

Le decisioni della Corte devono essere depositate con tutti gli atti presso la Segreteria FIBUR che ne curerà la comunicazione.

Gli atti sono conservati per la durata di cinque anni.

Art. 19 – Efficacia della decisione

Le decisioni della Corte sono definitive, fatta salva la possibilità, per le parti interessate, di richiedere il giudizio di revisione allo stesso Collegio d'Appello.

Art. 20 – Revisione

Avverso le decisioni non più soggette ad impugnazione, può essere proposta istanza di revisione, quando ricorra uno dei seguenti casi:

1. in caso di sopravvenienza di nuove prove di non colpevolezza;
2. in caso di falsità in atti o in giudizio;
3. in caso di inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della sentenza con quelli di altra irrevocabile;

La natura straordinaria dell'impugnazione in questione, oltre ai suindicati limiti, ne incontra altri correlati alla capacità potenziale dei nuovi elementi di determinare il proscioglimento del già condannato con una delle formule seguenti: assoluzione o non doversi procedere, anche se per estinzione del reato. Alla luce di ciò deve essere chiaro che la revisione non è ammissibile per conseguire risultati minori, quali la esclusione di aggravanti o la modifica qualitativa o quantitativa della pena. Il rimedio è esperibile senza limiti di tempo.

La domanda deve contenere l'indicazione specifica delle ragioni e delle prove che la giustificano e deve essere presentata unitamente a eventuali atti e documenti presso il Collegio

Quando la richiesta è proposta fuori dai casi previsti ovvero risulti manifestamente infondata, il Collegio d'Appello dichiara l'inammissibilità della richiesta stessa.

Per il giudizio di revisione si applicano le disposizioni relative al procedimento d'appello.

In caso di accoglimento della richiesta di revisione il Collegio della Corte d'Appello revoca la sentenza di condanna e pronuncia il proscioglimento indicandone la causa nel dispositivo.

La decisione, sia di accoglimento che di rigetto, non è soggetta a impugnazione.

Art. 21 – Tipologia delle sanzioni

Le sanzioni pronunciate dagli Organi Giudicanti sono:

1. l'ammonizione che consiste in un richiamo scritto rivolto al trasgressore con l'invito a non cadere più nell'errore;
2. l'ammenda sino ad un massimo di 200,00 euro oltre all'eventuale risarcimento danni;
3. la deplorazione che consiste in un rimprovero rivolto al trasgressore, con diffida a non cadere più nell'errore;
4. la sospensione da tutte o parte delle attività federali, sia amministrative che agonistiche o di qualsiasi altra natura, per un periodo non inferiore a dieci giorni e non superiore a due anni;
5. la radiazione che comporta la decadenza da qualsiasi diritto sociale e federale e dalla partecipazione a qualsiasi manifestazione; alla radiazione consegue la cancellazione automatica da qualsiasi Albo, Registro od Elenco Federale e Sociale.

Art. 22 – Dell'Ammenda in particolare

L'Ammenda deve essere versata alla Segreteria Federale entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica della sentenza, salvo diverso termine stabilito nel dispositivo della decisione.

All'Affiliato condannato all'ammenda che non provveda al pagamento nei termini di cui sopra, viene sospesa l'efficacia del tesseramento per l'anno in corso, con tutti i conseguenti effetti.

Il tesseramento non potrà essere rinnovato, al termine dell'annata, se non saranno state in precedenza integralmente saldate le pendenze finanziarie.

Art. 23 – Sanzioni accessorie

Alla condanna può conseguire la sanzione accessoria del divieto a formare coppia o squadra con uno o più giocatori, anche a tempo indeterminato. In quest'ultima ipotesi decorsi due anni, l'interessato potrà richiedere la revoca del provvedimento al C.D. della Federazione con motivata istanza.

Alla condanna definitiva per illecito di gioco seguirà, nei confronti della coppia o della squadra, la sanzione accessoria della esclusione dalla gara in cui si è verificato l'illecito o della restituzione del premio eventuale.

Art. 24 – Recidiva

Chi, dopo essere stato condannato per un'infrazione ne commette un'altra, può essere sottoposto ad un aumento sino a un sesto della pena da infliggere per la nuova infrazione.

La pena può essere aumentata fino ad un terzo:

1. se la nuova infrazione è della stessa indole;
2. se la nuova infrazione è stata commessa nei due anni dalla condanna precedente;
3. se la nuova infrazione è stata commessa durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.

Rientra nel potere discrezionale del Giudice decidere se irrogare o meno, nel caso concreto gli aumenti di pena previsti per la recidiva.

La contestazione della recidiva è obbligatoria.

La recidiva è inapplicabile a quelle condanne nei cui confronti sia intervenuto provvedimento di riabilitazione.

Spetta all'Organo di giustizia determinare i limiti dell'aggravamento della sanzione, tenuto conto della gravità dell'infrazione e dei precedenti disciplinari.

Art. 25 - Tentativo

L'Affiliato o il Tesserato che compia atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere infrazioni o che ne sia responsabile, è punito, se l'azione non si compie o se l'evento non si verifica, con la sanzione punitiva meno grave di quella che sarebbe stata inflitta se l'infrazione fosse stata consumata o l'evento si fosse verificato diminuita da un terzo a due terzi. Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla misura stabilita per l'infrazione tentata, diminuita da un terzo alla metà.

Art. 26 - Spese

La soccombenza nel giudizio disciplinare, sia di primo che di secondo grado, comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, se liquidate nella decisione.

Al condannato alle spese che non provveda al pagamento entro novanta giorni dalla notifica della decisione, viene sospesa la efficacia della Tessera Federale per l'anno in corso e non può essere rilasciata quella per l'anno successivo.

I provvedimenti di cui al comma precedente non esonerano il condannato dal pagamento delle spese.

Art. 27 – Inibizione

Durante il tempo della sospensione:

1. l’Affiliato sospeso non può organizzare manifestazioni o gare di burraco, né può esercitare i diritti che gli derivano dallo Statuto e dai Regolamenti; non può usufruire di eventuali benefici finanziari spettanti;
2. il Tesserato sospeso non può partecipare ad alcuna attività federale né a competizioni patrocinante o organizzate dalla FIBUR e dai suoi Affiliati e, comunque, da questi ufficialmente riconosciuti; non può, inoltre, nel caso fosse iscritto ad un Albo o ad un Elenco o un Registro federale, esercitare alcuna attività connessa alla detta iscrizione.

Chi contravviene alle disposizioni di cui ai precedenti punti a) e b) è automaticamente sottoposto a procedimento disciplinare ed è passibile di sanzione sino alla radiazione.

Art. 28 – Computo

Nel computo dei termini, mentre non si comprende il giorno in cui è iniziata la decorrenza, si computa invece il giorno finale.

Il termine che scade il giorno festivo è prorogato al giorno successivo non festivo.

Art. 29 – Sospensione

I termini processuali sono sospesi dal 15 Luglio al 31 Agosto di ciascun anno.

Art. 30 – Prescrizione

Le infrazioni nella quali si ravvisano gli estremi di “illecito sportivo” cadono in prescrizione nel termine di due anni dalla data in cui è avvenuto il fatto. L’istruttoria e il giudizio devono sempre essere svolti appena l’infrazione venga a conoscenza degli Organi Federali, indipendentemente dalla annata sportiva nella quale detta infrazione è stata commessa, nel rispetto dei termini di prescrizione su indicati.

Tutte le altre infrazioni avverso le quali non sia intervenuta decisione irrevocabile di condanna, cadono in prescrizione nel termine di due anni.

I termini di cui sopra decorrono, per l'infrazione consumata, dal giorno della consumazione; per quella tentata dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole.

Il corso della prescrizione rimane sospeso in caso di deferimento della questione ad Altro Giudice. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione ed il nuovo termine si somma a quello trascorso prima del verificarsi di tale causa.

Il corso della prescrizione è interrotto dalla decisione di condanna.

Sono cause interruttive:

- l'interrogatorio davanti al Procuratore Federale;
- l'invito a presentarsi davanti al Procuratore Federale per rendere l'interrogatorio;
- la richiesta di rinvio a procedimento disciplinare;
- la decisione che applica la misura cautelare della sospensione.

Art. 31 – Amnistia

L'amnistia è un provvedimento di carattere generale, legato ad eventi eccezionali con cui la FIBUR provvede ad estinguere l'infrazione e, nel caso in cui vi sia stata condanna passata in giudicato, estingue le sanzioni principali e quelle accessorie.

Nel concorso di più infrazioni si applica alle singole infrazioni per le quali è concessa.

L'amnistia può essere sottoposta a condizioni ed obblighi.

La competenza per la concessione dell'amnistia spetta al Consiglio Federale, il quale è tenuto ad indicare la data di decorrenza dell'amnistia stessa.

Per i giudizi in corso di svolgimento, per le infrazioni coperte da amnistia, l'Organo giudicante pronuncia decisione di non luogo a procedere.

Art. 32 – Indulto

L'indulto è un provvedimento di carattere generale legato ad eventi di particolare rilevanza ed opera esclusivamente sulla pena principale, la quale può venire in tutto o in parte condonata ovvero commutata in altra più lieve.

L'indulto non estingue le pene accessorie, salvo che il provvedimento disponga diversamente, e non presuppone una condanna irrevocabile.

L'efficacia dell'indulto è di regola circoscritta alle infrazioni commesse a tutto il giorno precedente alla data della deliberazione del Consiglio Federale, che è l'Organo competente alla promulgazione, salvo che venga stabilita una data diversa.

L'indulto può essere sottoposto a condizioni e obblighi e non si applica nei casi di recidiva, salvo che il provvedimento disponga diversamente.

Nel concorso di più infrazioni si applica una sola volta, dopo aver cumulato le sanzioni.

Art. 33 – Grazia

Il Presidente della Federazione, su istanza dell'interessato che abbia scontato almeno metà della pena e almeno due anni in caso di radiazione, previo parere del Consiglio Federale, può concedere la grazia.

La grazia presuppone il passaggio in giudicato della decisione adottata e trattasi di un provvedimento particolare che va a beneficio soltanto di un determinato soggetto.

Il provvedimento può essere adottato solo a domanda dell'interessato indirizzata al Presidente Federale.

Art. 34 – Commissione Etica

E' fatta salva l'applicazione del regolamento riguardante la commissione etica istituito con apposita delibera del Consiglio.



FIBUR
FEDERAZIONE ITALIANA BURRACO
Piazzale Susa, 6
20133 Milano
<http://www.fibur.it> – fb@fibur.it